

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 24345 del 21/12/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/24983 del 21/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PARERE MOTIVATO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 24/2017, IN MERITO AL "PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), COMPRENSIVO DI PROPOSTA DI VARIANTE AL P.T.C.P/P.T.P.R. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, PAOLO FERRECCHI

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

Responsabile del procedimento: Paolo Ferrecchi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 240 del 27 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della l.r. 24/2017 *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) completa di tutti gli elaborati costitutivi e comprensiva di proposta di variante cartografica al P.T.C.P./P.T.P.R.;

il Piano Urbanistico Generale (PUG), comprensivo di proposta di variante al P.T.C.P/P.T.P.R. della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art.18 della l.r. 24/2017, è sottoposta a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti;

ai sensi dell'art. 19, comma 3, della l.r. 24/2017 l'autorità competente per la valutazione ambientale è la Regione in merito alla valutazione dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta; mentre ai sensi dell'art. 19, comma 4 essa esprime il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sede di CU;

in particolare, con delibera della Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale è stato individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

DATO ATTO CHE:

in merito ai contenuti della proposta di variante al P.T.C.P/P.T.P.R. della Provincia di Forlì-Cesena non si è proceduto ad effettuare la consultazione preliminare;

le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del d.lgs. 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di adozione della Variante e durante la fase di deposito;

gli elaborati della proposta di variante al P.T.C.P/P.T.P.R. della Provincia di Forlì-Cesena sono stati depositati per sessanta giorni dalla data di ripubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.242 del 4 agosto 2021, presso:

- la Provincia di Forlì-Cesena Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale - Piazza Morgagni n.2 - Forlì;
- la Regione Emilia-Romagna, nella sede del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Trasporti e Paesaggio, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna;
- la Sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n.50 - 40127 Bologna;

gli elaborati sono, inoltre, stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 152/06 sui siti web della Provincia di Forlì-Cesena e della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi:

- www.provincia.fc.it/pianificazione, nella sezione avvisi e bandi;
- <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>;

nel periodo del deposito, ovvero dall'04 agosto2021 al 03 ottobre2021, non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti di variante cartografica al P.T.P.R. e al P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena;

le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla l.r. 24/2017 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 31 del 19 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della l.r. 24/2017 *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, ha adottato la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) completa di tutti gli elaborati costitutivi e comprensiva di proposta di variante cartografica al P.T.C.P./P.T.P.R.;

la proposta di piano è stata comunicata all'autorità competente per la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs 152/2006, così come indicato anche all'art. 45, comma 2, della l.r. 24/2017, con nota di cui al protocollo regionale PG.2021.0679013 e PG.2021.0679040 del 27 luglio 2021;

CONSIDERATO CHE:

in occasione della redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), è stato ritenuto opportuno procedere ad una verifica e ad un aggiornamento della Tavola n. 2 "Zonizzazione Paesistica" del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena, riguardante il territorio cesenaticense, costituente

approfondimento paesistico del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in attuazione dell'art. 7 del Piano regionale stesso;

l'approvazione del PUG., propone modifica alla cartografia del P.T.C.P.-P.T.P.R., ai sensi dell'art. 52 della l.r. n. 24/2017, con specifico riferimento alla perimetrazione degli artt. 13,14,16,18 e 19 ed in tal senso il Piano è dotato dei seguenti elaborati:

- tutela e valorizzazione paesistica, proposta di modifica cartografica al P.T.P.R./P.T.C.P.;
- relazione tecnica di variante relativa alla zonizzazione paesistica del P.T.C.P.-P.T.P.R. con ricognizione degli interventi di trasformazione avvenuti nel rispetto delle disposizioni normative sovraordinate;

l'aggiornamento previsto suggerisce una revisione delle zonizzazioni paesistiche di cui agli artt.13, 14 e 16 del PTCP e del PTPR, in ragione dell'individuazione di alcune difformità riscontrate e di avvenute modifiche intercorse nel tempo, in particolare prevede:

- variante cartografica relativa a 10 aree individuate quali "Colonie Marine", ai sensi dell'art. 16, di cui se ne propone modifica in "zone urbanizzate in ambito costiero", ai sensi dell'art. 14;
- variante cartografica relativa a 3 aree individuate quali "Colonie Marine", ai sensi dell'art.16, di cui se ne propone modifica in "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile", ai sensi dell'art. 13;
- variante cartografica relativa ad aree ricadenti in "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" (art. 13) e in "zone urbanizzate in ambito costiero" (art. 14), di cui se ne propone modifica in "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (art. 19);
- adeguamenti cartografici in variante, riguardanti:
 - la rappresentazione della linea di costa secondo quanto rilevato dalle ortofoto regionali del 2017;
 - l'adeguamento della perimetrazione del Canale Tagliata, individuato dal PTCP come "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art. 18), a seguito degli interventi effettuati che ne hanno modificato la morfologia con lo sdoppiamento del Canale Vena;
 - la variazione cartografica di porzione della particella catastale identificata dal fg. n. 31, map. n. 2309, facente parte del Parco di Levante, della quale si propone rettifica cartografica da "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" (art. 14) a "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" (art. 19), coerentemente alla individuazione paesistica che interessa la

maggior parte del parco di Levante, dando continuità all'effettiva destinazione a parco dell'area;

- rappresentazione cartografica inerente alle Colonie Stella Maris (individuata catastalmente al fg. 15, map. 66 e 2434) e Don Bosco (individuata catastalmente al fg. 22 map. 90 e 92), comprensive delle relative aree di pertinenza, attualmente rispettivamente identificate come "zone urbanizzate in ambito costiero", ai sensi dell'art. 14, e "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile", ai sensi dell'art. 13;
- rappresentazione del perimetro del Centro Storico, sostitutivo alla generica simbologia di insediamenti urbani storici (art. 22);
- la rettifica puntuale, operata ai sensi dell'art. 8 del PTCP, della delimitazione di zone per portarle a coincidere con gli elaborati cartografici a scala maggiore; tali rettifiche non costituiscono tuttavia variante al PTCP;

all'interno della Val.SAT del PUG, nel paragrafo dedicato alle modifiche al PTCP/PTPR si afferma che la valutazione degli effetti ambientali e territoriali delle modifiche della variante cartografica relativa a 3 aree individuate quali "Colonie Marine" di cui se ne propone modifica in "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" e alla variante cartografica di aree ricadenti in "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" e in "Zone urbanizzate in ambito costiero", di cui se ne propone la modifica in "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", è stata condotta contestualmente alla strategia del PUG;

per quanto riguarda la variante cartografica delle aree individuate quali "Colonie Marine" prive di interesse storico-testimoniale, di cui se ne propone la modifica in "Zone urbanizzate in ambito costiero" e agli adeguamenti cartografici, all'interno della Val.SAT del PUG, nel paragrafo dedicato alle modifiche al PTCP/PTPR si afferma che "non sussistano effetti significativi sulle matrici ambientali";

il PUG prevede diversi interventi di rigenerazione urbana, due dei quali vedono coinvolte le colonie oggetto di variante del PTCP/PTPR; tali interventi sono denominati:

- R.1 Città delle colonie di ponente;
- R.2 Città delle colonie di levante;

a seguito degli approfondimenti effettuati sulla pericolosità idraulica del territorio (elaborato "Attività di supporto alla caratterizzazione della pericolosità idraulica sul territorio comunale"), ai sensi dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 16, comma 4, del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (Variante di coordinamento approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05 dicembre 2016), l'approvazione del PUG propone specifica modifica cartografica alla perimetrazione delle aree di cui ai citati articoli, secondo le procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del Piano in parola;

VALUTATO CHE:

Cesenatico è il comune italiano con il più alto numero di colonie marine (ad oggi 53), la maggiore concentrazione (41) si registra tra il Canale Tagliata di Zadina e Via Cavour (città di Ponente);

molte colonie non sono utilizzate e versano in stato di abbandono:

- a Ponente risultano attualmente chiuse 17 colonie su 41, mentre a Levante 10 su 27;
- nelle colonie di Levante, le colonie incluse in questo tessuto sono state in parte recuperate ad altri usi, tra cui anche usi pubblici quali scuole, caserma, strutture ricettive alberghiere e residenze; le colonie ancora attive sono solamente due, tra cui la storica colonia Agip, mentre 6 sono le colonie chiuse;

le aree di pertinenza delle colonie abbandonate non vengono mantenute con conseguente aumento del degrado e della percezione di insicurezza;

il recupero delle colonie consentirebbe di recuperare e aggiornare una polarità turistica di grande rilievo, con la possibilità di ricomprendere un'offerta turistica e balneare rinnovata in chiave ecologica e sociale;

le pertinenze delle colonie rappresentano spesso gli "ultimi varchi a mare" del litorale cesenate in cui il PUG prevede interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento di più edifici che insistono sullo stesso lotto, con riduzione dell'area di sedime e quindi un aumento della permeabilità e dei varchi visivi verso il mare, perseguendo così l'obiettivo fissato dal PTCP al comma 3, dell'art. 16 di consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;

il PUG per la città di ponente persegue l'obiettivo di difesa dalle alluvioni e salvaguardia dell'arenile e, in particolare, specifica che dovrà essere realizzata una difesa costiera, quale elemento di protezione ambientale e di valenza paesaggistica compatibile con nuove forme di fruizione turistica del litorale; a tal fine il PUG prevede

l'ampliamento dell'arenile fino a ricomprendere la parte più esposta a mare della città delle colonie;

il PUG specifica che l'invariante paesaggistico-ambientale di primo rilievo è l'arenile, da sottoporre ad interventi di forte riqualificazione e ad un nuovo approccio nell'offerta dei servizi di balneazione a partire dalla ricostituzione dell'apparato dunoso; quest'ultimo aspetto è da mettere in stretta relazione con le funzioni di difesa dall'erosione costiera;

per gli interventi di rigenerazione che il PUG prevede per la città di ponente si specifica che gli interventi edilizi che riguardano colonie o edifici insediati nei lotti prospicienti l'arenile, sono subordinati alla cessione di una fascia di 10 m di profondità dal confine del tessuto della Città delle colonie verso l'arenile, al fine di qualificare il *waterfront* e mettere in sicurezza dalle inondazioni la città retrostante;

la maggior parte delle colonie ricade in aree di pericolosità di alluvione frequente H-P3, secondo quanto previsto dalle mappe di pericolosità di alluvioni frequenti dei bacini regionali romagnoli e della costa del PGRA;

la difesa dagli effetti dannosi dell'erosione costiera, in coerenza con le Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla deliberazione n. 645 del 20 gennaio 2005, dovrà avvenire prioritariamente anche attraverso l'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva, in tutti i casi in cui ciò sia possibile per cui viene specificato che lungo l'arenile sono da evitare nuove opere o manufatti che, alterando le condizioni idrodinamiche, favoriscano l'erosione della spiaggia;

alla luce dei risultati ottenuti nella *"caratterizzazione della pericolosità idraulica sul territorio Comunale"*, svolta nell'ambito del PUG, lo stato di fatto non è in grado di garantire la sicurezza idraulica del territorio comunale (facendo riferimento a situazioni estremamente conservative) e che gli interventi ipotizzati necessari a contenere la maggior parte degli scenari di allagamento nell'arenile riguarderebbero tutta la linea di costa, compresi i muretti del porto canale e le porte vinciane;

la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Delibera di Assemblea n. 187 del 29 dicembre 2018, la *"Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna"* che ha per obiettivo quello di ridurre la vulnerabilità e i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;

la Giunta regionale ha, inoltre, deliberato, con DGR 3191 del 5 agosto 2019, la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale "quale assunzione - si legge nel documento - di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico";

per tenere adeguatamente conto delle raccomandazioni della "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" (Del. Assemblea legislativa n. 187/2018), al fine di ridurre ulteriormente la vulnerabilità della costa in previsione degli scenari di cambiamento climatico, si ritiene opportuno valutare l'inserimento nel Piano:

- del divieto di realizzare costruzioni permanenti in aree a pericolosità elevata;
- di prevedere interventi naturalistici di rigenerazione del sistema fisico costiero, anche con innalzamento delle quote delle spiagge;
- nel piano di monitoraggio dovranno essere valutate le scelte di Piano anche in funzione delle indicazioni che emergeranno dal nuovo Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

si valuta positivamente che nelle Città delle colonie siano perseguiti i seguenti obiettivi:

- la qualificazione degli spazi pubblici e, in particolare, del *waterfront* e la messa in sicurezza del territorio;
- il ripristino della conformazione naturale delle aree dell'arenile più prossime alla battigia, attraverso la rimozione di edifici incongrui;
- la riqualificazione degli edifici dismessi e la loro rifunzionalizzazione, favorendo in particolare gli interventi di sostituzione che garantiscono una maggiore efficienza energetica ed una migliore risposta sismica;
- l'accorpamento di più strutture al fine di garantire una maggiore qualità e quantità di servizi offerti e varchi a mare più ampi;
- la realizzazione di infrastrutture che favoriscono una maggiore diffusione della mobilità lenta;
- la connessione delle piste ciclabili con il sistema di ciclovie regionali e nazionali;

i seguenti fabbricati, di cui si propone la variazione da art. 16 ad art. 14 del PTCP, sono già stati recuperati e utilizzati a scopi diversi da quelli originale, in particolare:

- ex Colonia Esmeralda, trasformata in struttura scolastica;

- ex Colonia Soggiorno Haway, divenuta Comando dei Carabinieri e annesso edificio residenziale per il personale;
- ex Colonia dello Stato A.A.I.I., trasformata in struttura scolastica;
- ex Colonia Madre di Dio, attualmente utilizzata come struttura ricettiva ordinaria;
- ex Colonia Mediterranea, attualmente utilizzata come struttura ricettiva ordinaria;
- ex Colonia Prealpi, attualmente a destinazione residenziale E.R.P.;
- ex Colonia S. Marco, fabbricato divenuto ad uso residenziale;
- ex Colonia Serenissima, attualmente utilizzata come struttura ricettiva ordinaria;
- ex Colonia Marina posta in Via Dei Mille n. 160, fabbricato divenuto ad uso residenziale;
- ex Colonia Marina posta in Viale Carducci n. 318, attualmente utilizzata come struttura ricettiva ordinaria;

si ritiene che gli effetti dovuti alla modifica di aree individuate quali "Colonie Marine" prive di interesse storico-testimoniale, di cui se ne propone la modifica in "Zone urbanizzate in ambito costiero" in forza della loro effettiva avvenuta trasformazione coerentemente alle indicazioni del piano paesistico **siano positivi**, in quanto si adegua la classificazione territoriale all'evoluzione urbanistica che questi manufatti hanno seguito;

si ritiene che le aree interessate dalle Colonie Marine denominate Ave Maria, Maria Immacolata, Pietro Zarri e da parte del complesso edilizio della Colonia I.N.P.D.A.P., data la loro collocazione prospiciente il mare e dalla ricorrente assoggettabilità delle stesse a mareggiate ed alluvioni, debbano essere identificate quali "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" ai sensi dell'art. 13 del PTCP;

gli effetti relativi alla modifica delle aree individuate quali "Colonie Marine" prive di interesse storico-testimoniale, di cui se ne propone la modifica in "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" **siano prettamente positivi**, in quanto permettono di attuare azioni concrete volte a raggiungere l'obiettivo di rinaturalizzare l'arenile;

si valuta positivamente la proposta di modifica delle aree ricadenti in "zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" (art. 13) e in "zone urbanizzate in ambito costiero" (art. 14), in "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (art. 19), in quanto possiedono caratteristiche morfologi-

che e vegetazionali e geo-litologiche proprie delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", adeguando la classificazione territoriale all'effettivo stato dei luoghi;

in merito alla variazione cartografica proposta per la colonia "Don Bosco" tutt'oggi in attività, si osserva che l'area in cui insiste è classificata nel PGRA come P3 "Alluvioni frequenti" e la valutazione del rischio è molto elevata, classificandola, infatti, in cartografia, come zone R4; si evidenzia, inoltre, che nel comma 11 dell'art. 16 delle norme del PTCP la colonia Don Bosco è annoverata tra le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le caratteristiche dell'ambito territoriale in cui si inseriscono;

alla luce delle condizioni di pericolosità idraulica e delle previsioni di Piano per le aree che presentano analoghe condizioni, la modifica della classificazione dell'area interessata dalla Colonia Don Bosco dovrebbe essere prioritariamente orientata all'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva;

VALUTATO, INOLTRE, CHE:

relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza che, ai sensi del d.lgs. 152/06, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, la documentazione di Val.SAT non contiene lo Studio di Valutazione d'Incidenza non essendo presenti Siti Natura 2000 nel territorio del comune di Cesenatico;

RITENUTO CHE:

per tenere adeguatamente conto delle raccomandazioni della "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" (Del. Assemblea legislativa n. 187/2018) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA - approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016), al fine di ridurre ulteriormente la vulnerabilità della costa in previsione degli scenari di cambiamento climatico, si ritiene necessario valutare l'inserimento nel Piano del divieto di realizzare costruzioni permanenti in aree a pericolosità elevata;

nelle aree interessate da alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2), si ritiene che la riqualificazione degli edifici dismessi e la loro rifunzionalizzazione debba avere come prio-

ritario obiettivo quello della messa in sicurezza delle aree, utilizzando tutte le leve urbanistiche disponibili per attuare azioni rivolte all'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai fenomeni di ingressione marina e allagamento e secondariamente di azioni rivolte ad aumentarne l'efficienza energetica e la risposta sismica;

di prevedere interventi naturalistici di rigenerazione del sistema fisico costiero, anche con innalzamento delle quote delle spiagge, in riferimento ai livelli di elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per eventi frequenti (P1), poco frequenti (P2) e rari (P3) utilizzati per la mappatura delle fasce di pericolosità in ambito costiero;

alla luce delle condizioni di pericolosità idraulica e delle indicazioni fornite per le aree che presentano tali condizioni, la modifica della classificazione dell'area interessata dalla Colonia Don Bosco debba essere prioritariamente orientata all'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva;

VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 "disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1392 dell'8 settembre 2008, "individuazione della struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 1 della l.r. 13 giugno 2008, n. 9";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in

particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante: "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 1059 del 03 luglio 2018, recante: "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

- la determinazione n. 19705 del 25/10/2021 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente" con la quale è stata attribuita la titolarità ad interim del servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale all'ing. Paolo Ferrecchi a decorrere dal 1° novembre 2021 e fino all'individuazione del dirigente a cui attribuire la responsabilità della medesima struttura;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

a) di esprimere il PARERE MOTIVATO relativo alla valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 24/2017, in merito al "Piano Urbanistico Generale (PUG), comprensivo di proposta di variante al P.T.C.P/P.T.P.R. della Provincia di Forlì-Cesena", con le raccomandazioni di seguito elencate:

1. per tenere adeguatamente conto delle raccomandazioni della "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" (Del. Assemblea legislativa n. 187/2018) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA - approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016), al fine di ridurre ulteriormente la vulnerabilità della costa in previsione degli scenari di cambiamento climatico, si ritiene necessario valutare l'inserimento nel Piano del divieto di realizzare costruzioni permanenti in aree a pericolosità elevata;
2. nelle aree interessate da alluvioni frequenti (P3) e poco frequenti (P2), si ritiene che la riqualificazione degli edifici dismessi e la loro rifunzionalizzazione debba avere come prioritario obiettivo quello della messa in sicurezza delle aree, utilizzando tutte le leve urbanistiche disponibili per attuare azioni rivolte all'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai fenomeni di

ingressione marina e allagamento e secondariamente di azioni rivolte ad aumentarne l'efficienza energetica e la risposta sismica;

3. di prevedere interventi naturalistici di rigenerazione del sistema fisico costiero, anche con innalzamento delle quote delle spiagge, in riferimento ai livelli di elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per eventi frequenti (P1), poco frequenti (P2) e rari (P3) utilizzati per la mappatura delle fasce di pericolosità in ambito costiero;
 4. alla luce delle condizioni di pericolosità idraulica e delle indicazioni fornite per le aree che presentano tali condizioni, la modifica della classificazione dell'area interessata dalla Colonia Don Bosco debba essere prioritariamente orientata all'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva;
- b) di ricordare che è necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del d.lgs. 152/06;
 - c) di informare che è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>);
 - d) di rendere pubblico attraverso il sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, il presente partito di deliberazione, la decisione finale in merito all'approvazione della Variante, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
 - e) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, in qualità di Responsabile del procedimento;
 - f) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013;

PAOLO FERRECCHI